

SOMMARE I CONTRIBUTI

Ricongiunzione o totalizzazione?

Sono le due strade per recuperare i versamenti effettuati presso Enti diversi. In un caso i versamenti vengono trasferiti all'Ente dove il contribuente risulta iscritto. Nell'altro caso i contributi rimangono dove sono stati versati, ma saranno cumulabili.

a cura della Direzione Studi

Accade frequentemente che un professionista durante la sua vita lavorativa abbia fatto esperienze diverse, sia come lavoratore dipendente sia come libero professionista. In tal caso avrà effettuato i versamenti contributivi presso diverse gestioni previdenziali, ad esempio Inps, Inpdap, Enpav, sia per periodi temporalmente sovrapposti sia per periodi di contribuzione consequenziali tra loro. Qualora il lavoratore non abbia acquisito presso nessuno degli Enti di previdenza un trattamento pensionistico, può fare ricorso a due istituti differenti: la ricongiunzione e la totalizzazione.

Il Legislatore ha voluto infatti consentire a tutti i lavoratori di utilizzare le posizioni contributive, temporal-

mente non sovrapposte, maturate nelle diverse gestioni previdenziali al fine di ottenere un'unica pensione.

Diverso è il caso di coloro che, avendo versato i contributi in più Enti, abbiano maturato il diritto alla pensione presso ciascun Ente di previdenza, in quanto per essi è prevista la cumulabilità dei trattamenti pensionistici.

Come accennato, per poter recuperare i versamenti effettuati presso diversi Enti, si possono seguire due strade alternative: quella della ricongiunzione (L. 45/90) e quella della totalizzazione (D.Lgs. 42/2006).

I due istituti, sebbene tendano verso la stessa finalità dell'unica pensione, tuttavia sono profondamente diversi nella loro disciplina.

Con la **ricongiunzione** i contributi vengono **trasferiti** presso un unico Ente di previdenza, quello dove il richiedente è ancora iscritto, mentre invece deve es-

sersi chiusa la posizione previdenziale presso l'Ente dal quale i contributi vengono trasferiti. La ricongiunzione è onerosa per il richiedente, in quanto, poiché essa comporta l'aumento dei contributi utili al calcolo dell'assegno pensionistico presso un unico Ente, è necessario ricostituire una riserva matematica. I requisiti del pensionamento ed il regime di calcolo sono quelli previsti dalla normativa vigente presso la gestione in cui è stato effettuato il trasferimento della contribuzione. La pensione viene erogata dalla gestione presso la quale sono stati trasferiti i contributi.

Scopo della **totalizzazione**, invece, è quello di **cumulare figurativamente** la contribuzione delle diverse gestioni al fine di maturare il diritto a un'unica pensione, ma i contributi rimangono accreditati presso ciascun ente. Nessun onere è previsto a carico per l'iscritto. Sono previsti, per la totalizzazione, requisiti anagrafici e contributivi specifici: 65 anni di età e 20 anni di contributi, oppure 40 anni di contribuzione senza limiti di età.

L'importo della pensione totalizzata è pro quota a carico di ciascuna gestione previdenziale, in base ai rispettivi periodi di contri-



buzione maturati. Il metodo di calcolo applicato è quello contributivo.

In particolare le Casse dei professionisti applicano il sistema di calcolo contributivo in base ai seguenti parametri:

- Ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati, compresi quelli versati a titolo di riscatto; sono esclusi i contributi versati a titolo integrativo e di solidarietà;
- Sui contributi sarà calcolato un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento del patrimonio netto investito con riferimento al quinquennio precedente. Viene in ogni caso garantito un tasso minimo di capitalizzazione pari all'1,50% annuo;
- Il montante individuale così ottenuto sarà poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento;
- L'ammontare della pensione viene poi maggiorato in relazione all'anzianità contributiva maturata presso l'Ente previdenziale.

Inoltre, con esclusivo riferimento alle Casse, è prevista una "clausola di salvaguardia" per coloro che abbiano maturato un requisito contributivo uguale o superiore a quello minimo richiesto ai fini della pensione previsto della Cassa di appartenenza. Questa clausola di salvaguardia permette di utilizzare il metodo di calcolo retributivo in proporzione alla contribuzione minima richiesta per un'eventuale pensione non totalizzata, fino alla totale scomparsa, in casi limite, della quota contributiva. Una recente pronuncia della

Corte Costituzionale (La sentenza n° 8 depositata il 20 gennaio u.s.) ha, tra l'altro, confermato la correttezza del calcolo contributivo applicato dalle Casse.

In definitiva, a norma dell'art.4, comma 3, del D.Lgs. 42/2006, anche qualora il pensionando fosse iscritto alla Cassa da un'epoca così remota da farlo rientrare in un precedente regime di calcolo pensionistico, il regime di totalizzazione determina l'automatico passaggio al regime attuale.

L'onere della pensione totalizzata rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote, mentre il pagamento è effettuato sempre dall'INPS a prescindere che la contribuzione sia stata versata presso tale Istituto.

Il pagamento della pensione totalizzata avviene 18 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti.

La riforma attuata dal Ministro del Lavoro Fornero ha modificato i

requisiti per l'accesso alla totalizzazione eliminando il limite minimo degli anni da totalizzare che era pari a tre anni di contribuzione non coincidenti. La circolare 35/2012 dell'INPS, recante spiegazioni sulle innovazioni introdotte dai recenti Decreti Legislativi in materia previdenziale, specifica che "a decorrere dal 1° gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.

Tenuto conto che la disposizione di cui sopra ha solo soppresso il requisito contributivo minimo per l'accesso al regime di totalizzazione, nulla è innovato rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al d. lgs n. 42 del 2006." ●

CONTRIBUTI MINIMI 2012

In aprile, l'Enpav farà recapitare i bollettini M.Av. per la riscossione dei contributi minimi dell'anno 2012. I contributi saranno riscossi in **due rate**, con scadenza **31 maggio e 31 ottobre 2012**. Verseranno invece in 3 rate (31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre 2012) coloro che hanno inoltrato la richiesta entro il 30 marzo 2012. Da quest'anno c'è una importante novità: i M.Av. potranno essere pagati sia presso un qualsiasi sportello bancario, senza alcun costo aggiuntivo per il contribuente, **sia presso gli uffici postali**. In questo caso le spese postali saranno a carico dell'iscritto.

Contributo Soggettivo	€ 1.690,50
Contributo Integrativo	€ 441,00
Contributo di indennità di maternità	€ 55,00
Totale	€ 2.186,50

Agevolazioni per coloro che si iscrivono con meno di 32 anni di età:

- il primo anno di iscrizione (12 mesi) è completamente gratuito;
- per il secondo anno di iscrizione (12 mesi), il contributo soggettivo e integrativo sono ridotti (33% di quelli ordinari);-per il terzo e quarto anno di iscrizione (24 mesi) al riduzione è pari al 50%.